

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 aprile 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2007, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2007, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2007, n. 16.

Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreative - sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2007, n. 17.

Interventi regionali a favore di imprese in difficult Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 18.

Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19.

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 20.

Disciplina delle cause di ineleggibilit e di incompatibilit con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale. Pag. 18

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2007, n. 0369/Pres.**Legge regionale n. 22/2007, art. 3, comma 22. Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunit terapeutiche di accoglienza pertossicodipendenti di nuova costituzione.** Approvazione ... Pag. 21DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 novembre 2007, n. 0374/Pres.**Regolamento per la concessione dei contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale previsti dell'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).** Approvazione Pag. 22

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 26.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). Pag. 24

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 27.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008. Pag. 24

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2007, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 26 del 26 giugno 2007)

(Omissis).

07R0453

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2007, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 26 del 26 giugno 2007)

(Omissis).

07R0454

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2007, n. 16.

Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 24 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO - SPORTIVE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente capo, considerata la rilevanza sociale, economica e culturale dello sport, disciplina le modalità per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse regionale, idonee a consentire la pratica di una o più attività sportive o ricreative, e per la razionalizzazione dei relativi costi di gestione.

2. Le infrastrutture ricreativo-sportive disciplinate dal presente capo sono destinate a soddisfare la domanda proveniente dalla popolazione residente e da quella turistica.

Art. 2.

Infrastrutture di interesse regionale

1. Sono infrastrutture di interesse regionale quelle destinate a soddisfare le esigenze sportive e ricreative di un vasto bacino di utenza; esse sono realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche mediante ricorso alla finanza di progetto o ad accordi di programma che possono prevedere il coinvolgimento di enti e associazioni sportivi.

2. Le infrastrutture sono classificate di interesse regionale con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente.

3. La classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale avviene previa valutazione dei seguenti elementi, sulla base dei criteri e dei parametri previamente stabiliti con deliberazione della giunta regionale:

a) la quantificazione e l'analisi della domanda che si intende soddisfare;

b) le motivazioni di carattere socio-economico che giustificano l'iniziativa;

c) le peculiarità delle attività che vi si possono praticare;

d) il radicamento nel territorio delle discipline sportive che vi si praticano;

e) le infrastrutture sportive e ricreative già esistenti;

f) l'ammontare previsto dell'investimento;

g) le modalità di gestione dell'infrastruttura e di copertura dei relativi costi;

h) le modalità di fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza interessata, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli enti promotori e finanziatori;

i) le caratteristiche di polifunzionalità dell'impianto;

j) la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;

k) i vantaggi derivanti da possibili cofinanziamenti o disponibilità di aree e terreni.

Art. 3.

Modalità di attivazione degli interventi

1. Le infrastrutture ricreativo-sportive possono essere classificate di interesse regionale anche su richiesta degli enti locali.

2. L'ente promotore predispone uno studio di fattibilità che illustra l'iniziativa, con particolare riferimento agli elementi di valutazione dell'interesse regionale dell'infrastruttura elencati all'art. 2, comma 3.

3. Se l'infrastruttura è classificata di interesse regionale con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, i reciproci rapporti tra la Regione e gli enti locali proponenti sono regolati, sulla base dello studio di fattibilità o, se necessario, del progetto preliminare, da apposito accordo di programma, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura.

4. Nel caso di infrastrutture promosse dalla Regione, la realizzazione del relativo intervento è subordinata al conseguimento di un'intesa con l'ente locale interessato, che tenga conto anche delle successive modalità di gestione.

Art. 4.

Modalità di realizzazione degli interventi

1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui provvede direttamente la Regione è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici).

2. Nel caso di infrastrutture promosse dagli enti locali, l'intervento può essere eseguito direttamente dall'ente locale proponente. In tal caso, la Regione trasferisce all'ente locale le risorse necessarie, sulla base dei contenuti dell'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 3. La Regione può effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la corretta progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle strutture.

3. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale realizzate in ossequio alle disposizioni di cui al presente capo, oppure può intervenire direttamente, in caso di beni di sua proprietà.

Art. 5.

Concorso regionale nella manutenzione di campi di golf

1. La Regione concede ai soggetti gestori di campi di golf contributi sulle spese relative al ripristino funzionale, da realizzare all'inizio della stagione, e alla manutenzione straordinaria dei terreni di gioco.

2. La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione, da parte dei gestori, di tariffe ridotte per particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione sottoscritta con la Regione, previamente approvata con deliberazione della giunta regionale.

3. I contributi sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Art. 6.

Rapporti con l'Istituto per il credito sportivo

1. La Regione può stipulare accordi con l'Istituto per il credito sportivo, finalizzati a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ivi compresi quelli realizzati direttamente dagli enti locali.

Art. 7.

Rinvio

1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'art. 5, è demandata alla giunta regionale che, previo parere delle commissioni consiliari competenti, vi provvede con propria deliberazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreative - sportive);

b) 5 settembre 1991, n. 55 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreative-sportive);

c) 31 dicembre 1999, n. 41 (Interventi straordinari nel settore delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale);

d) 31 dicembre 1999, n. 43 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta).

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 4, comma 3, trova altresì applicazione per le infrastrutture di interesse regionale già realizzate ai sensi delle leggi regionali n. 45/1986 e n. 41/1999.

2. Nel caso in cui le infrastrutture di cui al comma 1, non risultino ancora completate alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di assicurarne sin da subito il funzionamento, è autorizzata, con deliberazione della giunta regionale, a concorrere alle spese ordinarie di gestione relative alle utenze di acqua, energia elettrica e combustibile per riscaldamento, sino al definitivo subentro dei soggetti affidatari della gestione.

Capo II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
E TRASPORTI ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10.

Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è aggiunto il seguente:

«2-bis. In occasione di stagioni invernali caratterizzate da precipitazioni nevose particolarmente scarse o da temperature anormalmente elevate, la giunta regionale può disporre che il periodo minimo di funzionamento cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sia ridotto a quarantacinque giorni e che la percentuale minima di percorribilità cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sia ridotta al 30 per cento.»

Art. 11.

Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4.

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituito dal seguente:

«7. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, ad eccezione di, quelle relative alle maggiori spese eventualmente sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate dalla giunta regionale, nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.»

2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 4/2004, come modificate dal comma 1, si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Proroga condizionata dell'esercizio di sciovie a fine vita tecnica

1. Le sciovie che giungono alla scadenza di vita tecnica entro il 31 dicembre 2007 possono beneficiare dell'ulteriore proroga di un anno rispetto ai termini di scadenza fissati al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I è determinato complessivamente in € 1.080.000,00 per l'anno 2007, in € 2.336.000,00 per l'anno 2008 e in € 5.046.000,00 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui € 800.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 (Nuova normativa, sostitutiva della legge regionale n. 45/1986, in materia di infrastrutture ricreative - sportive) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12:

1) al capitolo 64820 (Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreative - sportive) per € 210.000 per l'anno 2007, per € 1.290.000 per l'anno 2008 e per € 4.000.000 per l'anno 2009;

2) al capitolo 64940 (Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf) per annui € 88.000 per gli anni 2008 e 2009;

3) al capitolo 64948 (Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf) per annui € 88.000 per gli anni 2008 e 2009;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08 (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale) al capitolo 66560 (Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali) per annui € 70.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.

4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 giugno 2007

CAVERI

07R0569

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2007, n. 17.

Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di contribuire al rilancio e al consolidamento delle attività produttive, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, gli interventi straordinari volti a sostenere le imprese operanti in Valle d'Aosta che versino in situazione di difficoltà finanziaria.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla comunicazione della commissione in data 1° ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà). In particolare, è assicurato il rispetto della disposizione di cui al punto 23 dei predetti Orientamenti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le sole imprese di trasformazione e commercializzazione.

2. Sono ammesse ad aiuto le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

3. Gli aiuti alle grandi imprese disposti ai sensi della presente legge sono subordinati alla previa notifica singola e alla relativa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai fini della presente legge sono considerate in difficoltà:

a) le società per azioni e a responsabilità limitata che abbiano perso più della metà del capitale sociale, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) le società in cui almeno uno dei soci sia illimitatamente responsabile per i debiti della società, che abbiano perso più della metà dei fondi propri, come indicati nei conti della società, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) le società, in qualunque forma costituite, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa statale vigente per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà ed essere ammessa ad aiuto se presenta i caratteristici sintomi di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, la diminuzione del flusso di cassa e l'aumento dell'indebitamento. In tali casi, gli aiuti sono notificati singolarmente.

3. In ogni caso, le imprese in difficoltà possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge esclusivamente previa verifica dell'incapacità di riprendersi con mezzi propri o con finanziamenti ottenuti dai proprietari, dagli azionisti o da altre fonti sul mercato.

4. Non sono ammesse agli aiuti di cui alla presente legge le imprese che abbiano avviato l'attività da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.

5. Un'impresa facente parte di un gruppo non può beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge, salvo che sia dimostrabile che le difficoltà sono proprie della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Art. 4.

Aiuti per il salvataggio

1. Gli aiuti per il salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che versino in una grave situazione finanziaria.

2. Gli aiuti per il salvataggio devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

3. L'aiuto è finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione oppure di un piano di liquidazione.

4. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, durante il quale si procede alla valutazione di cui all'art. 10, comma 3.

5. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione.

6. Il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento adottato dalla Commissione europea per l'Italia.

7. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).

8. L'importo dell'aiuto è calcolato applicando la formula di cui all'allegato alla comunicazione della Commissione in data 1° ottobre 2004.

Art. 5.

Aiuti per la ristrutturazione

1. Gli aiuti per la ristrutturazione hanno la finalità di consentire alle imprese in difficoltà di ripristinare la redditività, di coprire la totalità dei propri costi e di competere sul mercato.

2. L'aiuto è subordinato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. L'importo e l'intensità dell'aiuto sono limitati ai costi minimi, indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi ad aiuto i nuovi investimenti finalizzati ad un incremento della capacità produttiva dell'impresa.

4. Gli aiuti consistono in:

a) finanziamenti a tasso agevolato della durata massima di tre anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento;

b) partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio della durata massima di tre anni, a fronte di un aumento di capitale sociale da parte dell'impresa beneficiaria.

5. I finanziamenti a tasso agevolato possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

6. Nel caso di aiuti per la ristrutturazione a favore di medie imprese, deve essere prevista, all'atto della concessione, l'adozione di opportune misure compensative, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto.

Art. 6.

Entità dell'aiuto

1. L'importo massimo degli aiuti complessivamente concessi per il salvataggio o la ristrutturazione di una stessa impresa non può superare i 10 milioni di euro, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi. Gli aiuti di importo maggiore sono subordinati a notifica singola.

2. Un'impresa può beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione una sola volta nell'arco di dieci anni.

Art. 7.

Iniziative finanziabili

1. Possono essere ammesse agli aiuti di cui all'art. 5 le iniziative dirette:

a) alla dotazione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa;

b) all'acquisizione di consulenze;

c) all'effettuazione di operazioni di ristrutturazione finanziaria e di aumento del capitale sociale, nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere a) e b).

Art. 8.

Obblighi del beneficiario

1. L'apporto finanziario dell'impresa beneficiaria di un aiuto per la ristrutturazione non può essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento, nel caso di piccola impresa, e al 40 per cento, nel caso di media impresa.

2. L'impresa beneficiaria deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione, approvato dalla giunta regionale.

3. L'impresa beneficiaria si impegna a non utilizzare l'aiuto per la ristrutturazione per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività e idonei ad incrementare la capacità produttiva.

Art. 9.

Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni

1. L'impresa beneficiaria degli aiuti di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione dei beni.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni oggetto di intervento o mutare la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente.

3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

4. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene.

5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura regionale competente.

6. La cessione, l'alienazione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui in corso di ammortamento.

7. L'impresa beneficiaria può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo. La giunta regionale può, con propria deliberazione, concedere la rateizzazione delle somme da restituire, purché non sia superata la durata del finanziamento concesso e, in ogni caso, un periodo di dodici mesi.

Art. 10.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto, corredata, nel caso di ristrutturazione, dell'apposito piano, è presentata a FINAOSTA S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura regionale competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei prestiti e delle garanzie sui prestiti di cui all'art. 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato e delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'art. 5, comma 4.

3. FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, provvedendo altresì alla valutazione del piano di ristrutturazione, e ne comunica l'esito alla struttura competente.

Art. 11.

Revoca

1. Gli aiuti sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:

a) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto al piano di ristrutturazione approvato in sede di concessione dell'aiuto;

b) non adempia agli obblighi di cui all'art. 9, comma 1.

2. La revoca dell'aiuto è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione dell'aiuto medesimo.

3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A. l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

4. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 12.

Concessione, diniego e revoca

1. La concessione, il diniego e la revoca degli aiuti nei casi previsti dall'art. 11 sono disposti con deliberazione della giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 5, l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 5, comma 4, è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di aiuto.

Art. 13.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli aiuti di cui alla presente legge è demandata alla giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 14.

Ispezioni e controlli

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi di FINAOSTA S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di aiuto, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione dell'aiuto.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate e ad ogni documentazione necessaria.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

Fondo di rotazione

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui all'art. 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato e delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'art. 5.

2. La giunta regionale può ripartire, in quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli aiuti di cui al comma 1.

3. Al conto consuntivo della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del fondo di cui al comma 1, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16.

Gestione del fondo di rotazione

1. Il fondo di cui all'art. 15 è alimentato per gli anni 2007 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge ed appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, anche anticipato, delle rate dei prestiti di cui all'art. 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 5, comma 4, lettera a);

c) versamento del corrispettivo dell'alienazione delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'art. 5, comma 4, lettera b);

d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

e) recupero delle somme restituite dalle imprese beneficiarie nei casi previsti dall'art. 11, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'art. 10, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico del fondo medesimo.

Art. 17.

Fondo rischi

1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai prestiti assistiti da garanzie concesse ai sensi dell'art. 4, è costituito, presso FINAOSTA S.p.A., un apposito fondo rischi, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui € 500.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009:

a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi), per le finalità di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 13, comma 1;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui agli articoli 4, 5 e 17.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 e di quello pluriennale 2007/2009 al punto B.1.1. (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).

4. Alla rideterminazione dell'onere annuo a carico della Regione si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 luglio 2007

CAVERI

(Omissis).

07R0599

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 18.

Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 31 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria, statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità alle previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l'anno 2007, il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta mediante la concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;

d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche:

1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;

2) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

f) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente.

Capo II**INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO****Art. 3.***Rottamazione e acquisto di nuove autovetture*

1. La Regione concede un contributo di € 1.300 per l'acquisto di autovetture nuove immatricolate come Euro 4 o Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO₂/km, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di € 1.500.

Art. 4.*Rottamazione ed acquisto di nuove autovetture bifuel elettriche e ad idrogeno*

1. La Regione concede un contributo di € 1.500 per l'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 3.

Art. 5.*Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri*

1. La Regione concede un contributo di € 1.300 per l'acquisto di autocarri nuovi di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della sostituzione con altro autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di € 1.500.

Art. 6.*Rottamazione ed acquisto di nuovi autocarri bifuel elettrici e ad idrogeno*

1. La Regione concede un contributo di € 1.500 per l'acquisto di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 5.

Art. 7.*Riconversione*

1. La Regione concede un contributo di € 500 per la riconversione dell'alimentazione di autovetture o autocarri immatricolati come Euro 0, Euro 1 o Euro 2 da benzina a gas metano o GPL.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, la riconversione deve essere certificata da un'officina autorizzata e deve risultare dalla carta di circolazione.

3. La Regione può stipulare apposita convenzione con le officine autorizzate per l'installazione degli impianti a metano o GPL.

Art. 8.*Rottamazione ed acquisto di nuovi motocarri o nuovi motoveicoli per trasporti specifici*

1. La Regione concede un contributo di € 500 per l'acquisto di motocarri nuovi immatricolati come Euro 2, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

2. La Regione concede un contributo di € 500 per l'acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi immatricolati come Euro 2, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

Art. 9.*Rottamazione ed acquisto di nuovi ciclomotori o nuovi motocicli*

1. La Regione concede un contributo di € 300 per l'acquisto di ciclomotori nuovi immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro ciclomotore immatricolato come Euro 0. Tale contributo è aumentato ad € 500 nel caso di ciclomotori nuovi a propulsione elettrica.

2. La Regione concede un contributo di € 300 per l'acquisto di motocicli nuovi immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0.

Art. 10.*Attività di informazione e comunicazione*

1. La giunta regionale promuove adeguate iniziative di informazione, comunicazione e divulgazione delle finalità e dei contenuti della presente legge, al fine di sensibilizzare la collettività alle tematiche della salvaguardia ambientale e di promuovere e incentivare una mobilità sostenibile, attraverso la sostituzione di veicoli altamente inquinanti con altri a basso impatto ambientale.

Capo III**REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI****Art. 11.***Iniziative ammissibili a contributo*

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi, nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis* in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, per le iniziative di demolizione/acquisto o riconversione effettuate a far data dal 10 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.

Art. 12.*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

- a) i soggetti residenti in un comune della regione;
- b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;
- c) le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, un ente locale o l'azienda USL, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;

d) le imprese individuali o le società, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);

e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche costituite in Valle d'Aosta ed ivi operanti, affiliate ad una federazione sportiva nazionale;

h) le associazioni, aventi sede in Valle d'Aosta, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 [Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta], e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).

2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato dal coniuge o da un parente entro il secondo grado del proprietario del veicolo demolito, a condizione che anche questi sia residente in Valle d'Aosta.

3. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi a condizione che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 13, i beneficiari ovvero, nel caso di cui al comma 2, i loro coniugi o parenti entro il secondo grado risultino proprietari da almeno un anno del veicolo da demolire; la proprietà del veicolo deve risultare dal certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

Art. 13.

Domanda per la rottamazione e acquisto di nuovo veicolo

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla struttura regionale competente in materia di contingentamento apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo, copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione o copia del certificato di rottamazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico, relativi al veicolo demolito e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante le caratteristiche tecniche del veicolo acquistato;

b) nel caso di riconversione dell'alimentazione dei veicoli, copia della carta di circolazione attestante l'avvenuta riconversione e copia della certificazione rilasciata dall'officina autorizzata.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), se non disponibile all'atto della presentazione della domanda, deve essere prodotta alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione della domanda, pena la mancata erogazione del contributo.

3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attività di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 14.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Cumulabilit

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste per le medesime finalità dall'art. 1, commi 224 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in € 1.000.000 per l'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D.2.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 agosto 2007.

p. il Presidente: CERISE

(Omissis)

07R0603

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2007, n. 19.

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, con riferimento all'Amministrazione regionale, di seguito denominata Amministrazione, il procedimento amministrativo, l'accesso ai documenti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

2. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, le materie relative al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalità di esercizio e ai casi di esclusione dal diritto di accesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In mancanza si applicano le disposizioni della presente legge.

3. Gli enti locali adottano i regolamenti di cui al comma 2 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 2.

Finalità

1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, secondo criteri di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla proporzionalità e al legittimo affidamento.

2. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. In particolare, l'Amministrazione definisce e rende disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Art. 3.

Conclusione del procedimento

1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una domanda ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il procedimento deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Negli ambiti di rispettiva competenza, la giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale. I termini sono individuati sulla base di criteri che ne garantiscono la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento, qualora non sia stabilito ai sensi del comma 3, è di sessanta giorni.

5. Il provvedimento, di norma, è comunicato personalmente ai destinatari entro dieci giorni dalla sua adozione e deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite.

Art. 4.

Decorrenza dei termini

1. Nei procedimenti a domanda di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla struttura responsabile del procedimento. Le domande possono essere presentate a mezzo lettera o a mezzo fax.

2. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Nel caso in cui, essendo previsto un termine perentorio per l'avvio del procedimento, la domanda sia presentata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da discipline di settore. Se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso ovvero, quando sussista un obbligo di provvedere, dalla data eventualmente stabilita dalla legge o dalla data in cui si verifica il fatto da cui sorge tale obbligo.

Art. 5.

Sospensione dei termini

1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dell'acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche di cui all'art. 20, commi 1 e 3;

b) per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) per una sola volta, in pendenza dell'invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta, in pendenza dell'acquisizione dei pareri facoltativi di cui all'art. 20, comma 2.

3. Della sospensione dei termini e della data a partire dalla quale i termini riprendono a decorrere è data notizia agli interessati mediante comunicazione personale motivata.

Art. 6.

Obbligo di motivazione

1. I provvedimenti amministrativi devono essere motivati in modo da rendere chiare la ricostruzione dei fatti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Qualora i provvedimenti siano motivati mediante il riferimento ad altri atti amministrativi, tali atti devono essere indicati unitamente alla comunicazione del provvedimento e posti a disposizione dell'interessato.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Capo II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 7.

Struttura competente

1. La giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a individuare, ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), per ciascun tipo di procedimento, la struttura responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, ogni dirigente è responsabile dei procedimenti che rientrano nell'ambito delle competenze attribuite alla struttura cui è preposto.

2. Il responsabile del procedimento individua, tra i dipendenti assegnati alla medesima struttura, il responsabile dell'istruttoria. ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.

Art. 9.

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni ad esso assegnate al fine di assicurare il più rapido svolgimento del procedimento, garantendo all'interessato l'esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione e di accesso. In particolare, il responsabile del procedimento:

a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;

b) richiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;

c) dispone l'ascolto degli interessati qualora lo ritenga opportuno o su richiesta degli interessati stessi;

d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

e) provvede a tutti gli altri adempimenti necessari ad un'adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3;

f) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo regionale competente per l'adozione. In tale ultimo caso, l'organo regionale non può discostarsi dalle risultate dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

g) sottoscrive, avendone la competenza, gli accordi integrativi e sostitutivi dei provvedimenti;

h) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell'istruttoria e la legittimità delle proposte;

i) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

j) dispone in merito alla domanda di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 10.

Compiti del responsabile dell'istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria:

a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti;

b) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;

c) provvede all'acquisizione d'ufficio di documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione o di altra pubblica amministrazione;

d) provvede, all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera c);

e) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;

f) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

g) propone al responsabile del procedimento l'adozione di atti di sua competenza, controfirmando le relative proposte e attestando il completamento dell'istruttoria.

Capo III

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 11.

Criteri per la concessione di vantaggi economici

1. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, la giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, determinano preventivamente, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto la concessione di vantaggi economici subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti ai sensi dell'art. 3 per indisponibilità dei mezzi finanziari, il dirigente competente comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. In tali casi non si applica la disposizione di cui all'art. 16.

Capo IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 12.

Comunicazione di inizio del procedimento

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di partecipazione, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'inizio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 13, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi destinatari diretti, l'Amministrazione deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 13.

Contenuto e forma delle comunicazioni

1. L'Amministrazione da notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell'istruttoria;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
- e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa domanda;
- f) l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunica gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, in particolare attraverso la pubblicazione nel sito Internet della Regione, salvi i casi di altre forme di pubblicità prescritte da specifiche disposizioni normative.

Art. 14.

Facoltà di intervento

1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante domanda motivata, i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Art. 15.

Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui all'art. 12 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 14 hanno diritto:

- a) di accedere agli atti del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 41 e 42;
- b) di presentare, in tempo utile in relazione ai termini di conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 16.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda

1. Nei procedimenti a domanda di parte il responsabile del procedimento comunica agli istanti, tempestivamente e, in ogni caso, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende il termine per concludere il procedimento.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti che hanno presentato la domanda hanno diritto di formulare per iscritto, o con altre modalità la cui attuazione sia attestata per iscritto dal responsabile del procedimento, le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dalla scadenza del termine o dalla presentazione delle osservazioni di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di domanda di parte.

Art. 17.

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri ai quali invitare, separatamente o congiuntamente, i destinatari del provvedimento e gli eventuali controinteressati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

4. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l'Amministrazione conclude accordi con gli interessati, la stipulazione è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Gli accordi sostitutivi sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti sostituiti.

6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno degli interessati.

Art. 18.

Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano all'attività dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano inoltre ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le normative di settore che li regolano.

Capo V

ATTIVITÀ CONSULTIVA E DISCIPLINA DELL'ASSENSO

Art. 19.

Accordi tra pubbliche amministrazioni

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 5.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, i testi degli accordi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 20.

Pareri e valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo delle pubbliche amministrazioni, questo deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini minori. In caso di decorrenza del predetto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà della struttura richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Qualora sia richiesto un parere facoltativo, l'organo consultivo adito deve dare immediata comunicazione al richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del predetto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, la struttura competente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Ove per disposizione di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e tali organi o enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi o enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento.

4. Nel caso in cui gli organi o gli enti di cui ai commi 1 e 3 rappresentino esigenze istruttorie, i termini possono essere interrotti per una sola volta e i pareri o le valutazioni tecniche richiesti devono essere resi definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui i pareri o le valutazioni debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Capo VI

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21.

Disposizioni generali

1. La Regione persegue l'obiettivo della semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi, favorendo l'utilizzo di istituti quali la dichiarazione di inizio attività, il silenzio assenso e la conferenza di servizi e incentivando il ricorso a strumenti di facilitazione alla presentazione delle domande da parte dei cittadini, quali le dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio di documenti.

Sezione I

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO

Art. 22.

Dichiarazione di inizio attività

1. Le leggi regionali di settore individuano i casi in cui, ai fini dell'esercizio di un'attività privata, gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunemente denominati possono essere sostituiti, sempre che non vi siano esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della salute o della pubblica incolumità, dalla presentazione alla struttura responsabile del procedimento di una dichiarazione di inizio attività, che ne consente l'avvio immediato o differito alla scadenza di un termine fissato dalle leggi medesime.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione verifica d'ufficio, dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e, ove necessario, provvede, nel termine di trenta giorni, ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ovvero, se possibile, a fissare un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'interessato provveda a conformare l'attività e i relativi effetti alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'Amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

Art. 23.

Silenzio assenso

1. Le leggi regionali di settore individuano i casi in cui, nei procedimenti a domanda di parte che non riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, in mancanza della comunicazione del provvedimento di motivato diniego entro il termine fissato dalle leggi medesime, il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori domande o diffide.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990.

3. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 16.

Sezione II

CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 24.

Principi generali

1. La conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza, costituisce una modalità generale di semplificazione cui l'Amministrazione può ricorrere nelle fasi preliminari, istruttoria e decisoria dei procedimenti amministrativi di sua competenza. L'Amministrazione ne promuove lo svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, ad una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e al giusto contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo lo sviluppo di rapporti cooperativi tra gli uffici, con le diverse amministrazioni coinvolte e con i cittadini.

2. Alla conferenza si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali di settore.

3. L'Amministrazione indice, di regola, la conferenza qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di competenza regionale. La conferenza può essere indetta anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

4. L'Amministrazione ha l'obbligo di indire la conferenza quando è necessario acquisire da altre amministrazioni o da altre strutture della medesima Amministrazione intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati e gli stessi non siano rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. La conferenza può essere inoltre indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più delle strutture o amministrazioni interpellate.

5. L'Amministrazione convoca la conferenza, anche su richiesta dell'interessato, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche.

Art. 25.

Funzionamento

1. La prima riunione della conferenza è convocata dal dirigente responsabile del procedimento entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indicazione.

2. La convocazione della prima riunione avviene in forma scritta con l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione e deve pervenire alle strutture e alle amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'Amministrazione concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Il dirigente competente a convocare la conferenza allega alla convocazione tutta la documentazione necessaria al fine di porre i soggetti convocati nella condizione di esprimere consapevolmente le proprie determinazioni.

4. I destinatari della comunicazione di inizio del procedimento e i soggetti che hanno facoltà di intervenire possono chiedere di prendere parte, senza diritto di voto, ai lavori della conferenza. I soggetti medesimi, ove ne abbiano titolo, sono convocati dal dirigente responsabile del procedimento.

5. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del dirigente che ha convocato la conferenza.

6. Nella prima riunione della conferenza i partecipanti fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.

7. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriori documentazioni ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, da fornire entro trenta giorni. Decorso tale termine si procede comunque all'esame del provvedimento.

Art. 26.

Determinazioni

1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede ed è vincolante per tutte le strutture e le amministrazioni convocate.

2. Si considera acquisito l'assenso della struttura e dell'amministrazione che, regolarmente convocata alla conferenza, risulti assente, ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1.

3. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 1, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni o delle strutture, convocate alla predetta conferenza, anche se risultate assenti.

4. La determinazione di conclusione del procedimento e il provvedimento finale ad essa conforme sono espressamente motivati con riferimento alle dichiarazioni, agli assensi, ai dinieghi e alle eventuali prescrizioni integrative emerse nel corso della conferenza, delle quali deve inoltre darsi conto nel relativo verbale.

Art. 27.

Partecipazione dell'Amministrazione a conferenze di servizi promosse da altre pubbliche amministrazioni

1. L'Amministrazione partecipa alle conferenze promosse da altre pubbliche amministrazioni con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenza di un dirigente ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappresentata:

a) dal dirigente della struttura competente ad adottare l'atto o gli atti da sostituire in conferenza;

b) dall'amministratore regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati;

c) dal Presidente della Regione o assessore da lui delegato nel caso in cui sia la giunta regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti di strutture regionali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dalla giunta regionale. In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.

Art. 28.

Effetti del dissenso

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle strutture o delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza stessa, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare, ove possibile, le eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.

2. Nei casi in cui il dissenso sia espresso dall'Amministrazione nell'ambito di procedimenti in cui sono coinvolti gli interessi di uno o più enti locali, l'amministrazione procedente assume la determinazione sostitutiva con le modalità di cui all'art. 26, comma 1.

3. Se interviene un motivato dissenso tra strutture dell'Amministrazione, tra l'Amministrazione e un ente locale ovvero tra più enti locali, nel caso in cui la struttura o l'amministrazione dissensiente sia preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione sostitutiva è rimessa, entro dieci giorni, dalla struttura o amministrazione procedente al Presidente della Regione, che decide entro quarantacinque giorni, previa deliberazione della giunta regionale; nel caso in cui siano coinvolti uno o più enti locali, la predetta deliberazione è preceduta dall'acquisizione del parere del Consiglio permeante degli enti locali. Il Consiglio permanente degli enti locali esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere medesimo.

Art. 29.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

*Sezione III*DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI DOCUMENTI

Art. 30.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) data e luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di nubile, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita di figli;
- i) decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- j) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- k) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- l) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e umero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- m) stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga;
- n) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- o) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- p) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari e di leva, comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- q) non aver riportato condanne penali, non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- r) qualità di vivente a carico;
- s) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- t) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

2. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, può individuare, in aggiunta a quelli previsti al comma 1, ulteriori stati, fatti e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. I dati relativi al cognome nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso di acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione

dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, anche non autenticata, del documento stesso. È comunque fatta sala per l'Amministrazione la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.

4. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, i fatti e le qualità personali in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla copia fotostatica del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Art. 31.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, fatti o qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta con le modalità di cui all'art. 35.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli ha diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, nei rapporti con l'Amministrazione, tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non espressamente indicati dall'art. 30 sono comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la conformità all'originale della copia dei documenti di seguito elencati:

- a) atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
- b) pubblicazioni;
- c) titoli di studio o di servizio;
- d) documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Art. 32.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31 solo qualora la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e lo Stato di provenienza del dichiarante.

Art. 33.

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive

1. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31.

2. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'Amministrazione provvede consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante, non costituisce impedimento a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

4. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati sono certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiede a quest'ultimo la necessaria documentazione. Per accelerare il procedimento, l'interessato può inoltre trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, comma 1, qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 34.

Certificati non sostituibili

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, se non diversamente stabilito dalle normative di settore.

2. Con deliberazione della giunta regionale possono essere individuati ulteriori certificati in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 35.

Domande e autenticazione di documenti

1. Le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre all'Amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. La domanda e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per posta o per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione nell'Amministrazione a qualsiasi titolo, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

3. Se la domanda o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione della sottoscrizione è eseguita dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal sindaco.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento, all'autenticazione provvede il responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione medesima. In tal caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

5. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dal funzionario ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

Art. 36.

Sottoscrizione di documenti e testimoni

1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, richieste a più soggetti dagli uffici dell'Amministrazione, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nel rispetto dei termini prescritti.

2. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal dipendente competente a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

3. Nei casi di cui al comma 2, il dipendente addetto attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

4. La dichiarazione nell'interesse di chi si trova in una situazione, di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute è sostituita dalla dichiarazione, recante l'espressa indicazione dell'impedimento, resa al funzionario dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

6. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti regionali prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

Art. 37.

Acquisizione diretta di documenti

1. L'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti o qualità personali che risultano attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 30 e 31, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, anche mediante consultazione per via telematica degli archivi informatici delle amministrazioni certificanti, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. In tutti i casi in cui l'Amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'Amministrazione certificante, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

4. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

5. I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano una validità superiore.

Art. 38.

Violazione dei doveri di ufficio

1. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi della presente legge costituisce violazione dei doveri di ufficio.

2. Costituiscono inoltre violazioni dei doveri di ufficio:

a) la richiesta di atti o di certificati nei casi di cui all'art. 37;

b) il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 30, comma 3;

c) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

Art. 39.

Responsabilità

1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, nonché l'esibizione, per le finalità di cui all'art. 30, comma 3, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2. L'Amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Capo VII

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 40.

Accesso ai documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, comunque formati dall'Amministrazione o altrimenti utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

4. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione all'esercizio di attività amministrative.

Art. 41.

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è sempre escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano;
- c) per gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che ne regolano la formazione;
- d) per i documenti inerenti ai procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;
- e) salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi quando non operano in seduta pubblica.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Art. 42.

Documenti riservati

1. Con regolamento regionale sono individuate le categorie di documenti che, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, sono sottratte all'accesso qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l'accesso.

2. L'accesso ai documenti amministrativi di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per diendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.

3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei casi di cui al comma 2 e, comunque, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche mediante l'adozione di opportune cautele. Nel caso in cui i documenti medesimi contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui si riferiscono i predetti dati ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 43.

Modalità di esercizio

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.

4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.

5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.

6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:

- a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
- b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.

7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.

8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44.

Abrogazione

1. La legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), è abrogata.

Art. 45.

Disposizione transitoria

1. Il regolamento regionale di cui all'art. 42 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento regionale 14 luglio 2000, n. 3 (Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Abrogazione del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3).

Art. 46.

Disposizione di coordinamento

1. Ogni riferimento alla legge regionale n. 18/1999, contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 6 agosto 2007

p. Il Presidente: CERISE

(Omissis)

07R0626

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 20.

Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 33 del 14 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello Statuto Speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

 Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

Art. 2.

Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i membri del Governo della Repubblica, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo;

b) il presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;

c) i capi di dipartimento e i Segretari generali dei Ministeri, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato;

d) i membri della Commissione dell'Unione europea;

e) i magistrati aventi giurisdizione nella Regione, ivi compresi quelli onorari; sono esclusi i magistrati in servizio presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale e i componenti delle Commissioni tributarie;

f) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

g) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

h) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;

i) il presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni «Co.Re.Com.». Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85);

j) il presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales*, di seguito denominata *Chambre*, di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerati della Valle d'Aosta);

k) il segretario generale della Regione, i dirigenti regionali in incarico di primo livello e i segretari particolari di cui all'art. 35 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);

l) i membri della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare di cui all'art. 40 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale);

m) i componenti dell'Autorità di vigilanza istituita dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza);

n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;

o) illegale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;

q) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;

r) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;

s) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/ Université de la Vallée d'Aoste;

t) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelevisive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

2. Non sono altresì eleggibili:

a) il sindaco ed il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera k);

d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/ Université de la Vallée d'Aoste;

e) i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta;

f) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici enti agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;

g) i componenti del Co.Re.Com.;

h) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;

l) dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera p);

j) dirigenti delle società partecipate dalla Regione dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

3. Non è inoltre eleggibile chi ricopre o abbia ricoperto la funzione di difensore civico nella Regione.

Art. 3.

Rimozione delle cause di ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura.

2. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 2, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 3, non ha effetto se la funzione di difensore civico sia cessata almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La Regione, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le aziende da essa dipendenti e gli enti locali sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l'amministrazione di appartenenza non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.

5. La cessazione dalle funzioni consiste nell'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

6. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2 deve avere luogo entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento di scioglimento.

Art. 4.

Divieto di svolgimento delle funzioni per il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta.

1. Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5.

Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici:

a) membro di una delle Camere;

b) membro di un altro Consiglio regionale;

c) membro del Parlamento europeo;

d) giudice della Corte costituzionale;

e) membro del Consiglio superiore della magistratura;

f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) presidente o assessore di altra Regione o provincia autonoma;

h) presidente o assessore o consigliere provinciale;

i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;

j) assessore e consigliere di un Comune della Regione;

k) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;

l) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;

m) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;

n) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;

o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

p) dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;

q) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;

r) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta, costituite ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35);

s) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;

t) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;

u) coloro che hanno lite pendente con la Regione in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;

w) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;

x) i titolari di incarichi conferiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;

y) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'art. 2.

Art. 6.

Esimenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità:

a) gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo;

b) l'essere parte attiva in un procedimento civile o amministrativo.

Art. 7.

Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2 comportano l'invalidità della elezione dell'eletto cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvivono all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste dall'art. 8, commi 5 e 6.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvivano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste, rispettivamente, dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 8, commi 5 e 6.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le modalità di cui all'art. 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'art. 8.

Art. 8.

Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. All'inizio di ogni legislatura, o in caso di vacanza di un seggio durante il quinquennio, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

2. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un eletto, il Consiglio contesta all'eletto la causa predetta. L'eletto ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

3. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata agli interessati entro cinque giorni dalla data di adozione.

4. Qualora sussista una delle cause di incompatibilità prevista dall'art. 5, il consigliere regionale deve dichiarare alla presidenza del Consiglio, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presegua. Mancando l'opzione, il Consiglio regionale, entro i successivi dieci giorni, lo dichiara decaduto con deliberazione da depositarsi, il giorno successivo all'adozione, nella segreteria del Consiglio e da notificare, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'interessato, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sia sopravvenuta all'elezione, il presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data di accertamento della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute o ad effettuare l'opzione tra la carica consiliare e la carica o l'ufficio incompatibile ricoperto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Qualora il consigliere non provveda alla rimozione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, il Consiglio, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro cinque giorni successivi alla data di adozione, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.

Art. 9.

Membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 2 e 5 quali cause ostative all'elezione. Le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove non oltre la data di elezione alla carica di assessore.

Art. 10.

Cessazione dell'efficacia di disposizioni della legge n. 1257/1962

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Art. 11.

Rinvio

1. In materia di contenzioso elettorale resta fermo quanto disposto dalla legge n. 1257/1962 agli articoli 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 33.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge n. 257/1962 continuano ad applicarsi ai consiglieri la convalida della cui elezione sia avvenuta o avvenga nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della conservazione della condizione di eleggibilità e del relativo procedimento di verifica, limitatamente alla durata della legislatura medesima.

2. Qualora la data di entrata in vigore della presente legge sia successiva al termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 3, comma 1, la rimozione delle stesse deve avere luogo entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) non si applica ai fini delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la carica di sindaco e vice sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti è causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 5.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 agosto 2007

CAVERI

(Omissis)

07R0600

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2007, n. 0369/Pres.

Legge regionale n. 22/2007, art. 3, comma 22. Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza pertossicodipendenti di nuova costituzione. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 recante «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visto in particolare l'art. 3 comma 22 della citata normativa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione, purché iscritti all'albo regionale, contributi per sopperire alle spese e oneri straordinari di gestione;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione dei contributi fra i soggetti destinatari;

Ritenuto di provvedere mediante apposito regolamento;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2617 del 26 ottobre 2007 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione»;

Preso atto che con decreto del Direttore centrale n. 1063/SOC del 12 novembre 2007 si è provveduto a correggere un mero errore formale all'art. 2 dell'allegato facente parte integrante della citata deliberazione giunta;

Visto l'art. 30 della legge 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione» ai sensi dell'art. 3, comma 22 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza pertossicodipendenti di nuova costituzione, ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, art. 3, comma 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007 - 2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 1

Oggetto e finalità programmatiche

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi regionali per concorrere alle spese ed agli oneri straordinari di gestione delle strutture di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 22 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono gli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti che siano iscritti all'albo regionale degli enti ausiliari ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e che abbiano una convenzione con una Azienda per i servizi sanitari della Regione.

Art. 3

Tempi e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere presentata ai sensi della normativa vigente in materia di bollo entro il 31 maggio di ogni anno alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo dell'ente ausiliario che gestisce la comunità terapeutica di accoglienza per i tossicodipendenti;

b) copia della convenzione con una delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente alla richiesta di contributo;

d) copia del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;

e) indicazione del contributo richiesto, con l'elenco dettagliato delle spese ed oneri straordinari di gestione della struttura per le quali si richiede il contributo.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Saranno considerati ammissibili spese e oneri straordinari di gestione strettamente legati all'avvio dell'attività della struttura di nuova costituzione.

2. Le richieste di contributo per il secondo e terzo anno non verranno considerate qualora già richieste il primo anno, salvo venga dimostrato che la spesa è stata programmata per più di una annualità.

Art. 5.

Criteri di concessione

1. L'ammontare del contributo regionale è determinato in proporzione al numero dei posti di accoglimento autorizzati per ogni comunità terapeutica all'atto dell'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, non potendo comunque eccedere la misura del 90% del contributo richiesto.

2. Il contributo viene concesso a condizione e nei limiti della sussistenza del relativo finanziamento a bilancio.

Art. 6.
Cumulo

1. I contributi non sono cumulabili con altri concessi dalla Amministrazione regionale o da altri enti a copertura delle stesse spese per le quali è richiesto il contributo regionale.

Art. 7.
Rendicontazione

1. I destinatari del contributo devono presentare rendicontazione delle spese sostenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di concessione, secondo le modalità dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: ILLY

08R0135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 novembre 2007, n. 0374/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale previsti dall'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 5 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), che prevede la concessione agli enti locali di contributi per iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale;

Atteso che la menzionata normativa ha previsto l'adozione di un regolamento per la concessione di contributi secondo le modalità di cui all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visti i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2006, n. 0152/Pres. «Regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi dell'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)» e con decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 0298/Pres. «Modifiche al Regolamento per la concessione di contributi a favore degli Enti locali che promuovono

iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi dell'art. 4, comma 17 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)»;

Atteso che successivamente ai primi due anni di concessione dei contributi in argomento si ritiene opportuno, ai fini del miglior conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 1/2005, riformulare i criteri e le modalità di concessione e di utilizzo dei contributi medesimi;

Ritenuto di approvare il regolamento per la concessione dei contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale che viene allegato al presente provvedimento;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2007, n. 2693;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale previsti dall'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge Finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale, previsti dall'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono processi di Agenda 21 locale quelli nei quali sono presenti tutti i seguenti elementi:

- costituzione di un Forum;
- redazione di un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (RSA);
- definizione di obiettivi e priorità;
- redazione di un Piano di Azione Locale (PAL);
- monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano di Azione Locale (PAL).

Art. 2.

Beneficiari dei contributi

1. Possono accedere ai contributi gli enti locali della Regione che, in forma singola o associata, intendono avviare od ulteriormente sviluppare processi di Agenda 21 locale.

2. Nel caso di iniziative da realizzarsi nell'ambito di associazioni interregionali, gli enti locali possono beneficiare dei contributi limitatamente alla parte di iniziativa di propria competenza.

Art. 3.*Termini per la presentazione delle domande*

1. I beneficiari di cui all'art. 2 che intendono accedere ai contributi presentano la domanda alla Direzione generale della Regione - Servizio Agenda 21, di seguito denominato Servizio, dal 1° marzo al 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande che pervengono al di fuori dei termini di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'ente interessato.

Art. 4.*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di cui all'art. 3 sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o, in caso di presentazione della domanda da più enti locali associati, del legale rappresentante di quello dichiarato capofila e sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del progetto di Agenda 21 locale e degli interventi connessi;

b) preventivo della spesa ammissibile;

c) cronogramma delle attività previste;

d) dichiarazione in cui l'ente locale si impegna alla copertura della spesa che eccede l'importo del contributo eventualmente assegnato.

Art. 5.*Fasi dell'istruttoria delle domande*

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dall'art. 4.

2. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento degli elementi oggettivi di ammissibilità di cui all'art. 1;

b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;

c) formulazione, ai sensi dell'art. 7, della graduatoria delle domande presentate e della misura del contributo concedibile a ciascuna di esse.

Art. 6.*Spesa ammissibile*

1. Sono ammissibili a contributo:

a) le spese per il personale

b) le spese per consulenze esterne;

c) le spese relative alla redazione dei Rapporti sullo Stato dell'Ambiente, dei Piani di Azione Locale e di progetti delle azioni previste;

d) le spese relative all'organizzazione di convegni, Forum, riunioni dei gruppi di lavoro, con esclusione delle spese di rappresentanza;

e) le spese per cancelleria e per supporti tecnologici.

Art. 7.*Criteri per la concessione dei contributi*

1. I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini della determinazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi:

a) il progetto di Agenda 21 riguarda piani o programmi di competenza dell'ente locale che devono essere realizzati: sino a punti 10;

b) il progetto di Agenda 21 coinvolge le strutture tecnico-amministrative dell'ente locale: sino a punti 15;

c) il progetto di Agenda 21 individua soggetti esterni all'ente locale quali partners con responsabilità operativa di segmenti del progetto: sino a punti 10;

d) il progetto di Agenda 21 prevede che le strutture tecnico-amministrative dell'ente locale siano parte attiva nella produzione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente: sino a punti 10;

e) grado di coinvolgimento della popolazione residente nel territorio interessato dal progetto di Agenda 21: sino a punti 10;

f) il progetto di Agenda 21 prevede l'attivazione di percorsi formativi rivolti al personale dell'ente locale: sino a punti 10;

g) il progetto di Agenda 21 prevede un sistema di monitoraggio finalizzato al coinvolgimento periodico del Forum nella valutazione di impatto del progetto medesimo: sino a punti 15;

h) il progetto di Agenda 21 coinvolge più Enti locali: sino a punti 10;

i) il progetto di Agenda 21 integra ambiti e iniziative diverse: sino a punti 10.

Art. 8.*Misura dei contributi*

1. I contributi vengono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dall'art. 6 al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, seguendo l'ordine della graduatoria e sino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio regionale.

2. La determinazione di contributi inferiori viene comunicata all'ente locale che dichiara, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, di rifiutare il contributo ovvero di accettarlo presentando eventualmente una revisione della domanda.

3. L'Amministrazione regionale si riserva di valutare entro venti giorni la revisione della domanda di cui al comma 2 e di concedere il contributo, che non può essere superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dall'art. 6 al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

Art. 9.*Modalità di utilizzo dei contributi*

1. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse.

2. Gli enti locali non possono beneficiare dei contributi per due anni consecutivamente, salvo nel caso previsto dall'art. 8, comma 2.

Art. 10.*Concessione ed erogazione del contributo*

1. Il responsabile del procedimento provvede alla concessione del contributo assegnato e alla sua contestuale erogazione.

Art. 11.*Rendicontazione del contributo*

1. I beneficiari devono presentare a consuntivo, entro il mese di febbraio del secondo anno successivo alla concessione del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 corredata da una relazione attestante l'attività svolta.

Art. 12.*Controlli, revoca e restituzione degli importi erogati*

1. Il Servizio dispone a campione i controlli previsti dal comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. Qualora il beneficiario non rendiconti il contributo ricevuto nel termine e secondo le modalità indicate dall'art. 11, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso e a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalità previste dall'art. 51 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare:

a) il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2006, n. 0152/Pres. «Regolamento per la concessione di contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi dell'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)»;

b) il decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 0298/Pres. «Modifiche al Regolamento per la concessione di contributi a favore degli Enti locali che promuovono iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale, ai sensi dell'art. 4, comma 17 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0046

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 26.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2007)

(Omissis).

08R0162

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 27.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di entrate

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2008, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella «A»).

Art. 2.

Disposizioni in materia di spesa

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008 è approvato in Euro 28.525.172.225,12 in termini di competenza ed in Euro 31.508.657.827,73 in termini di cassa.

2. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella «B»). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore «partite di giro» è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008.

Art. 3.

Approvazione del bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2008-2010.

Art. 4.

Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'UPB numeri T21, T22, T23, T24;

b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

d) l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;

e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2008 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di Euro 2.382.131.060,57 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2008 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di Euro 1.685.352.560,84 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di Euro 4.067.483.621,41 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5.

Emissione di prestiti obbligazionari

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'art. 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri monetari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purché siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2008 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. La giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.

8. In caso di ricorso all'estinzione anticipata di mutui, la giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

9. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.

10. La giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l'uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l'inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l'utilizzo di opzioni e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente.

11. Al fine di garantire l'ottimizzazione dei risultati ottenibili dall'utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell'assessore competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il direttore della direzione economia e finanza compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell'operazione di ristrutturazione, con l'obbligo di successiva informativa alla giunta regionale circa le condizioni definitive dell'operazione finanziaria conclusa.

Art. 6.

Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale

1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

Art. 7.

Economie di bilancio

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2006 e 2007 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2008, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, la giunta regionale è autorizzata - in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 - ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse Unità Previsionali di Base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 9.

Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992»

1. Sono confermate le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 36/1992, relativo all'iscrizione dei trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali.

Art. 10.

Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l'anno 2008, la direzione regionale economia e finanza, su conforme indicazione dell'assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare, entro la data del 30 giugno 2008, una verifica straordinaria degli impegni assunti nell'esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del Patto di stabilità medesimo.

2. L'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relazionale, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

Art. 11.

Disposizioni varie

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2008 le disposizioni contenute nell'art. 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, relativo alle attività finanziate agli enti locali.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della Comunità d'Arcipelago delle Isole Ponziane e favorire la rimozione della marginalità derivante dalla specifica situazione geografica di insularità, è istituito, nell'ambito dell'UPB R41, un apposito capitolo denominato «Interventi per lo sviluppo e la promozione della Comunità d'Arcipelago delle Isole Ponziane», con uno stanziamento per il 2008 pari a 90 mila euro. Il capitolo R41503 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

3. Al fine di consentire la ristrutturazione o la realizzazione delle sedi di ARPA Lazio nonché l'adeguamento tecnologico delle attrezzature e dei macchinari, anche sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, la Regione concede finanziamenti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA) e successive modifiche, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB E34, di un apposito capitolo denominato «Finanziamento regionale per le spese d'investimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA», con uno stanziamento pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

4. Nell'ambito dello stanziamento del Capitolo E32510, l'importo pari a 1 milione 50 mila euro è finalizzato al finanziamento di progetti mirati ed innovativi per la raccolta differenziata nei Comuni, di cui 550 mila euro per l'anno 2008 e 500 mila euro per l'anno 2009.

5. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB R46, di un apposito capitolo denominato «Spese per interventi in conto capitale per la polizia locale», con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008.»

6. Al fine di sostenere gli interventi in materia di microcredito, di cui all'art. 45 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 è istituito, nell'ambito dell'UPB C12, il capitolo denominato «Fondo per il sostegno al microcredito», con lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010.

7. Per il finanziamento delle attività di Asclepion S.p.A. è istituito nell'ambito dell'UPB H13 il capitolo denominato «Spese di funzionamento per le attività di Asclepion, S.p.A. con lo stanziamento di 500 mila euro per l'esercizio 2008.

8. All'art. 24, comma 7, della legge regionale n. 6/1999, le parole: «di rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «di dotazione».

9. La Regione sostiene la realizzazione di processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di e-government, riservando a tale fine, nell'ambito dello stanziamento del capitolo S26101 denominato «Cofinanziamento regionale del programma nazionale di e-government», una somma non superiore a 1 milione 500 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2008-2010. Tale cofinanziamento regionale, che non può superare complessivamente la cifra di 50 mila euro per ciascun ente locale beneficiario, è erogato attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di semplificazione amministrativa di concerto con l'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di affari istituzionali e di bilancio.

10. Al fine di razionalizzare gli interventi in materia di artigianato, di cui alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 «Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato», si provvede:

a) all'annullamento dei capitoli B23517, B23518, B23519, B23522, B24520 e B24521;

b) alla modifica delle denominazioni rispettivamente del capitolo B23516 in «Spese per il funzionamento e le attività dell'osservatorio sull'artigianato», con uno stanziamento pari a 15 mila euro per l'anno 2008, e del capitolo B24519 in «Fondo per la valorizzazione dell'artigianato - parte conto capitale», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010;

c) all'istituzione, nell'ambito dell'UPB B23, di un capitolo denominato «Fondo per la valorizzazione dell'artigianato - parte corrente», con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010.

11. All'art. 60 della legge regionale n. 4/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole: «comma 3» è soppresso il periodo: «, che costituisce endoprocedimento del procedimento unico di competenza del comune di cui al comma 6»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente, che le esamina con le procedure in tema di sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e le trasmette alla Regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3.»;

c) al comma 7 la parola: «decadenza» è sostituita dalla seguente: «revoca».

12. All'art. 1, comma 25, lettera a), della legge regionale n. 10/2006, come modificato dall'art. 41, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007), prima delle parole: «Società di persone» sono inserite le seguenti: «Sostegno a microimprese in forma giuridica di cooperative.»

13. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) è sostituito dal seguente: «5. Il direttore regionale competente per materia, può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 3, su istanza del soggetto finanziato da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo.»

14. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 15/2006 è sostituito dal seguente: «1. Il comma 2 dell'art. 2 si applica decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all'art. 12. Il comma 3 dell'art. 2 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.».

15. All'art. 56, comma 2, della legge regionale n. 2/2004, le parole «La commissione prevista dall'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003)» sono sostituite dalle seguenti: «Una specifica commissione».

16. All'art. 7 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «il gettone di presenza e» sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai componenti del CREL non residenti è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.».

17. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. n. 27/2006 le parole: «alla data del 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 29 febbraio 2008».

18. Al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), le parole: «i limiti di spesa per gli interventi previsti nel presente articoli restano fissati in 100 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti di spesa per gli interventi previsti nel presente articolo restano fissati in 200 mila euro».

19. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri sostenuti nell'anno 2007 per la gestione delle convenzioni stipulate con la Regione Lazio, la Unionfidi Lazio S.p.A. è autorizzata a prelevare dal fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, l'importo pari a 450 mila euro.

20. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 aprile 1994, n. 11 (Provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare), con particolare riferimento alla programmazione pluriennale degli stanziamenti regionali ed in deroga al termine previsto dal comma 1 dell'art. 93 della legge 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, le proposte di intervento finanziabili con gli stanziamenti relativi al capitolo E62501, per l'esercizio finanziario 2008 possono essere ripresentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 8 giugno 1980, n. 72, relativo alla concessione di contributi regionali per la costruzione e la ristrutturazione di strade provinciali e comunali, la giunta regionale concede ai comuni, province e comunità montane contributi in conto capitale e nel limite di spesa previsto nello stanziamento annuale del capitolo D12520. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93, comma 3 e seguenti della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, come da ultimo modificato dall'art. 86 della legge regionale 8 aprile 2006, n. 4 e in deroga al termine previsto dal comma 1 dello stesso art. 93, per l'esercizio finanziario 2008 i suddetti enti possono presentare le domande per l'accesso ai contributi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in modifica od integrazione delle domande già presentate nel termine del 30 giugno 2007, con un limite pari a 300 mila euro per ogni opera di cui si richiede il finanziamento. Tale proroga è estesa anche alle domande presentate a fronte dei seguenti interventi: pubblica illuminazione (legge regionale n. 11/2004), reti idriche (leggi regionali nn. 88/1980 e 47/1996), edifici di culto (legge regionale n. 27/1990), parcheggi (legge regionale n. 4/2006) e centri storici (legge regionale n. 38/1999).

22. Alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la pubblicazione e diffusione del *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Sul frontespizio del *Bollettino ufficiale* deve comparire il logo a colori della Regione Lazio».

b) al comma 2 dell'art. 6:

1) alla lettera a), le parole da: «preceduto» a: «parte» sono sostituite dalle seguenti: «preceduto dal numero del fascicolo e seguito dall'indicazione della parte e della data di pubblicazione»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se trattasi di fascicolo supplementare il titolo "Supplemento ordinario n. ... al *Bollettino ufficiale* del", ovvero il titolo "Supplemento straordinario al *Bollettino ufficiale* n. del....."».

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La numerazione dei fascicoli ordinari e dei fascicoli supplementari ordinari è progressiva».

c) all'art. 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La pubblicazione del *Bollettino ufficiale*, sia delle parti I e II, sia della parte III, ha luogo ordinariamente, il 7, il 14, il 21 e il 28 di ogni mese.»;

2) al comma 3 le parole: «con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del Presidente della Regione».

23. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo D12503 sono imputati i seguenti interventi:

a) completamento della viabilità complanare all'Autostrada Roma-Fiumicino per il tratto Sud tra il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino, per la quale, al relativo finanziamento, per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2008;

b) adeguamento della s.s. 4 «Salaria» tra Settebagni e Monterotondo, inerente il prolungamento della variante in Comune di Monterotondo, loc. Monterotondo Scalo, ed il suo innesto sulla s.s. 4, per la quale, al relativo finanziamento, è stanziato sul bilancio regionale un importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

c) completamento della superstrada Rieti-Torano, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 15 milioni di euro per l'anno 2010;

d) completamento della bretella di collegamento Anguillarese Cesano-Cassia bis in Comune di Roma per un importo di milione di euro per l'anno 2008.

24. All'art. 7 della legge regionale n. 21/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole da: «fino» a «milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti *de minimis*»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, provvede al riparto delle risorse disponibili tra gli incentivi di cui al comma 2 dell'art. 7 e quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo e definisce i criteri per la concessione ed erogazione degli incentivi stessi.»;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati.

25. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della norma dopo le parole: «senza barriere» sono aggiunte le seguenti: «ed in sicurezza»;

b) l'art. 1 è così sostituito: «La Regione eroga contributi per la realizzazione di progetti relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza e alla dotazione di ausili audiovisivi o interpreti LIS nei teatri e cinema, per permettere a tutti i cittadini la proiezione di tali servizi, in condizioni di accessibilità e sicurezza.»;

e) all'art. 3 le parole: «politiche dei trasporti e» sono soppresse.

26. La Giunta regionale armonizza gli indirizzi e i criteri per la erogazione dei contributi, adottati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2003 con le modifiche di cui al comma 25. Gli oneri della presente norma gravano sul capitolo G 13515.

27. Al fine di consentire ai comuni, province ed agli altri enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi per i beni ed i servizi culturali per l'anno 2007, di cui all'art. 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio), la predisposizione dei progetti esecutivi e l'effettuazione delle gare e degli affidamenti per la loro realizzazione, il termine del 31 dicembre 2007 è prorogato al 30 aprile 2008.

28. Al comma 2, dell'art. 57 della legge regionale n. 38/1999, dopo le parole «perito agrario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato».

29. Alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 le parole «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio di ogni anno e valgono per l'esercizio finanziario successivo.»;

b) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. La Regione provvede alla ripartizione dei contributi di cui all'art. 3 nel rispetto del regolamento comunitario relativo agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*» e dell'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, nonché secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 3, entro un anno dall'effettiva erogazione degli stessi, presentano alla Regione un resoconto dettagliato sull'impiego delle risorse.».

30. La Regione al fine di promuovere la pratica dello screening delle ipoacusie neonatali, istituisce nell'ambito dell'UPB H13 un apposito capitolo denominato: «Finanziamento a favore del Progetto Dionisio con uno stanziamento di 250 mila euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, da destinarsi ad un progetto pilota avente come capofila la ASL RMH in collaborazione con l'Università «La Sapienza» di Roma.

31. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 15/2007, le parole: «da autocertificazione» sono sostituite dalle seguenti: «da autodenuncia».

32. La denominazione dell'intervento nel Comune di Fuggi, di cui all'allegato dell'articolo 55, comma 3, della legge regionale n. 4/2006, è sostituito dalla seguente: «Realizzazione palazzo dei congressi».

33. All'art. 12 della legge regionale n. 6/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole «dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta», sono aggiunte le seguenti: «e della Segreteria della Giunta.»;

b) alla lettera a) del comma 3, le parole «delle strutture di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici organizzati nella struttura del segretariato generale, nonché le competenze e l'organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta e della segreteria della Giunta.».

34. Alla lettera b) dell'art. 86 della legge regionale n. 10/2007 le parole: «gli articoli 12 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 15». Tale modifica comporta la reviviscenza dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche della Regione Lazio) e successive modifiche con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2007.

Art. 12.

Approvazione dei bilanci degli Enti

1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008, deliberati dai sottoindicati enti:

- 1) ARPA;
- 2) Istituto Montecelio;
- 3) Ente Parco regionale di Bracciano e Martignano;
- 4) Agenzia Regionale Parchi;
- 5) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
- 6) Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini;
- 7) Ente Regionale Parco di Veio;
- 8) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;
- 9) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili;
- 10) Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;
- 11) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
- 12) Ente Regionale Roma Natura;
- 13) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci;
- 14) Ente riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa;
- 15) Istituto per le Ville Tuscolane IRVIT;
- 16) Consorzio Polifunzionale Pegaso;
- 17) LAZIODISU.

2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare ove necessario variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0163

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	Indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 619,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 4 0 5 *

€ 2,00